

## **SCUOLA**

### **TASSE D'ISCRIZIONE & CONTRIBUTI VOLONTARI.**

### **FACCIAMO UN PO' DI ORDINE.**

Le scuole italiane attraversano una difficile fase di carenza di fondi.

L'AGE non ha mancato di segnalare in più sedi il problema (cfr. il sito [www.age.it](http://www.age.it) ...), e in più realtà locali (Lazio, Liguria, Lombardia, ...) sono promosse iniziative volte, prevalentemente, a sollecitare lo Stato nell'erogazione dei fondi ordinari dovuti alle scuole.

Proprio in questo momento, però, è **opportuno distinguere fra tasse d'iscrizione (obbligatorie) e contributi (volontari) richiesti ai genitori, affinché non siano le famiglie principalmente penalizzate dalla situazione.**

La **c.m. nr. 10 del 2010 relativa alle tasse scolastiche** per il prossimo anno 2010/2011 precisa:

- che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali
- La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a € 15,13 (tassa ritiro diplomi).
- I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche sono rivalutati, per l'anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008	limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2010-2011 riferito all'anno d'imposta 2009
<b>1</b>	4.871,00	4.945,00
<b>2</b>	8.081,00	8.203,00
<b>3</b>	10.388,00	10.544,00
<b>4</b>	12.406,00	12.593,00
<b>5</b>	14.423,00	14.640,00
<b>6</b>	16.347,00	16.593,00
<b>7 e oltre</b>	18.266,00	18.540,00

Fin qui, dunque, le tasse, stabilite dallo Stato, e non dalla singola istituzione scolastica.

V'è poi la possibilità di **contributi versati dai genitori, eventualmente "sollecitati" dalle scuole, ma non obbligatori, proprio perché definiti per legge "volontari".**

La possibilità di devolvere contributi in forma di erogazione liberale è fissata dalla L. 40/2007 (articolo 13).

Tale possibilità non è generica:

- 1) le erogazioni liberali possono essere devolute a scuole statali o paritarie, comunque parte del sistema nazionale d'istruzione e formazione.

2) le erogazioni sono “finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”. Non sono dunque a fondo perduto.

La legge prevede "una detrazione dall'imposta lorda annuale pari al 19 per cento dell'erogazione versata in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro".

I versamenti, per essere detraibili, vanno eseguiti tramite banca o ufficio postale, specificando nella causale del versamento il vincolo “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa”.

La legge prevede, ancora, che oltre ai privati possano versare contributi alle scuole anche le aziende nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui.

A commento e integrazione, invitiamo alla lettura del contributo di Giuseppe Richiedei, da tempo collocato nel nostro sito

(<http://www.age.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=669> ), così come ad altri approfondimenti di AGe Toscana.

La nota del MIUR n. 9537 del 14/12/2009 avente per oggetto le “Indicazioni riepilogative per il programma annuale 2010” potrebbe indurre a qualche equivoco circa l'utilizzo dei contributi versati dai genitori.

Dobbiamo precisare, però, che, in quanto “contributi vincolati” tali somme di denaro hanno uno specifico scopo. La nota, infatti, precisa che “ai **finanziamenti vincolati** deve corrispondere, successivamente all'accertamento della somma, un impegno di spesa per la finalità indicata nella comunicazione dell'ente assegnatario e convenuta dall'Istituzione Scolastica. I **finanziamenti non vincolati** dovranno essere impegnati al perfezionamento dell'obbligazione giuridica (es. contratto collettivo integrativo d'istituto, contratti di supplenza breve, contratti di servizio per la pulizia dei locali, ecc...)”.

Nota redatta dall'Ufficio Scuola, formazione e Università AGe nazionale. Si ringraziano, in proposito, tutti quanti hanno inviato e continuano ad inviare sollecitazioni e contributi di pensiero.

[scuola@age.it](mailto:scuola@age.it)